REGOLAMENTO DEL FONDO DEGLI SPECIALISTI ESTERNI

Testo in vigore		*Testo emendato*
Art. 1 **comma 1** Il Fondo di Previdenza a favore dei medici ed odontoiatri Specialisti esterni, assunto in gestione dall'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici -ENPAM- a norma dell'art. 4 secondo comma, dello Statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959 n° 931 e successive modificazioni e a norma dell'art. 5, comma 1, dello Statuto approvato con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Tesoro in data 24 novembre 1995, è regolato dalle disposizioni di cui al presente Regolamento.		**Art. 1** **comma 1** Invariato.
comma 2 Sono iscritti al Fondo i medici e gli odontoiatri: a) aventi rapporto professionale con gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale comunque denominati ed operanti nei propri studi professionali; b) che partecipano alle associazioni fra professionisti ed alle società di persone operanti in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale; c) indicati, ai sensi dell'art. 1, comma 39, della Legge 23 agosto 2004 n. 243, dalle società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e dalle società di capitali operanti in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale. Possono inoltre essere iscritti al Fondo -previa delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente su conforme parere del Comitato Consultivo di cui al successivo art. 15- i medici e gli odontoiatri aventi rapporto professionale con altri Istituti, sempreché gli accordi per la regolamentazione del loro rapporto professionale recepiscano le norme		**comma 2** Sono iscritti al Fondo i medici e gli odontoiatri: a) aventi rapporto professionale con gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale comunque denominati ed operanti nei propri studi professionali; b) che partecipano alle associazioni fra professionisti ed alle società di persone operanti in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale; c) indicati, ai sensi dell'art. 1, comma 39, della Legge 23 agosto 2004 n. 243, dalle società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e dalle società di capitali operanti in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale. Possono inoltre essere iscritti al Fondo -previa delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente su conforme parere del Comitato Consultivo di cui al successivo art. 15- i medici e gli odontoiatri aventi rapporto professionale con altri Istituti, sempreché gli accordi per la regolamentazione del loro rapporto professionale recepiscano le norme

dell'Accordo Collettivo Nazionale di cui al successivo comma. I medici e gli odontoiatri cessati dal rapporto professionale con gli Istituti di cui sopra sono considerati iscritti al Fondo fino al momento della richiesta di uno dei trattamenti previdenziali di cui alle lettere a), b) e c) del successivo art. 6.		dell'Accordo Collettivo Nazionale di cui al successivo comma. I medici e gli odontoiatri ~~cessati dal rapporto~~ **che abbiano cessato l'attività** professionale ~~con gli Istituti~~ di cui sopra sono considerati iscritti al Fondo fino al momento della richiesta di uno dei trattamenti previdenziali di cui alle lettere a), b) e c) del successivo art. 6.
comma 3 La determinazione della misura dei contributi previdenziali è rimessa alle norme dell'Accordo Collettivo Nazionale Unico di cui all'art. 48 della Legge 23 dicembre 1978 n° 833, nonché alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 39 e 40, della Legge 23 agosto 2004 n. 243.		**comma 3** La determinazione della misura dei contributi previdenziali è rimessa alle norme dell'Accordo Collettivo Nazionale Unico di cui all'art. 48 della Legge 23 dicembre 1978 n° 833, nonché alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 39 e 40, della Legge 23 agosto 2004 n. 243. **Nell'ottica di assicurare l'equilibrio della gestione, è comunque rimessa all'ENPAM la rideterminazione della misura dei contributi già fissata dal predetto Accordo Collettivo. I contributi devono essere versati secondo le modalità ed i termini fissati dall'Ente.**
comma 4 Il contributo previdenziale dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 39, della Legge 23 agosto 2004 n. 243 è calcolato decurtando il fatturato annuo delle società attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale e della sue strutture operative di una quota di abbattimento in ragione delle percentuali stabilite dai DD.PP.RR. 23 marzo 1988 nn. 119 e 120. Le relative modalità di versamento sono stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione.		**comma 4** Invariato.
Art. 2 **comma 1** Le entrate del Fondo sono costituite: a) dai contributi previdenziali versati dagli Istituti e dalle società di cui al precedente art. 1; b) dai versamenti effettuati dagli iscritti a titolo di riscatto ai fini previdenziali; c) dai contributi versati dagli iscritti e da altri Enti e gestioni previdenziali per effetto della ricongiunzione, di cui alla Legge 5		**Art. 2** **comma 1** Invariato.

marzo 1990, n. 45 e delle norme attuative di essa, approvate con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 17 settembre 1993; d) da una quota dei proventi e delle plusvalenze degli investimenti dell'E.N.P.A.M., in relazione ai mezzi della gestione; e) da donazioni.		
comma 2 Le uscite del Fondo sono costituite: a) dalle prestazioni previdenziali di cui al presente Regolamento; b) dai contributi trasferiti ad altri Enti e gestioni previdenziali per effetto della ricongiunzione, di cui alla Legge 5 marzo 1990, n. 45 e delle norme attuative di essa approvate con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 17 settembre 1993; c) da una quota delle spese di gestione e degli oneri finanziari e fiscali dell'ENPAM determinata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in relazione sia ai mezzi gestiti per il Fondo sia al numero dei contribuenti e delle prestazioni erogate.		**comma 2** Invariato.
comma 3 La differenza fra le entrate e le uscite del Fondo si trasferisce, per ciascun esercizio finanziario, alla riserva tecnica generale costituita con tutti i mezzi di competenza del Fondo.		**comma 3** La differenza fra le entrate e le uscite del Fondo si trasferisce, per ciascun esercizio finanziario, alla riserva tecnica generale **della Fondazione** ~~costituita con tutti i mezzi di competenza del Fondo~~.
comma 4 La situazione finanziaria del Fondo deve essere accertata a mezzo di bilancio tecnico, da redigersi almeno ogni triennio e da trasmettere agli Organi di vigilanza. Ai sensi dell'art. 3, comma 12, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, la gestione economico-finanziaria del Fondo deve assicurare l'equilibrio di bilancio, da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a quindici anni, mediante l'adozione dei provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal suddetto bilancio tecnico		**comma 4** La situazione finanziaria ~~del Fondo~~ **delle gestioni dell'Enpam** deve essere accertata a mezzo di bilancio tecnico, da redigersi almeno ogni triennio e da trasmettere agli Organi di vigilanza. Ai sensi dell'art. 3, comma 12, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, la gestione economico-finanziaria ~~del Fondo~~ deve assicurare l'equilibrio di bilancio, da ricondursi ~~ad un arco temporale non inferiore a quindici anni~~ **entro l'arco temporale previsto dalla normativa vigente**, mediante l'adozione dei

		provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal suddetto bilancio tecnico.
Art. 3 **comma 1** I periodi di attività svolta a rapporto professionale con i disciolti Istituti mutualistici ed Istituti assimilati per i quali non vi è stata contribuzione previdenziale al Fondo o, comunque, non vi è stato accredito di contributi a favore degli iscritti, possono essere riscattati ai fini previdenziali, per un massimo di dieci anni, mediante versamento dei contributi relativi.		**Art. 3** **comma 1** Invariato.
comma 2 Possono essere altresì riscattati ai fini previdenziali, per un massimo di dieci anni, gli anni relativi al corso legale di laurea e quelli relativi ai titoli di specializzazione, conseguiti secondo l'ordinamento degli studi in vigore all'epoca del conseguimento dei titoli medesimi e necessari per svolgere l'attività professionale di cui al precedente art. 1. Non è consentito il riscatto di più titoli di specializzazione. Possono essere inoltre riscattati i periodi di servizio militare obbligatorio, nonché i periodi di servizio civile, svolto in alternativa a quello militare, con esclusione di quelli coincidenti con periodi già coperti da contribuzione effettiva o riscattata, fatta eccezione per la contribuzione alla "Quota A" del Fondo di previdenza generale.		**comma 2** Invariato.
comma 3 Il riscatto dei periodi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è effettuato mediante versamento di un contributo di importo pari alla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa del periodo da riscattare.		**comma 3** Il riscatto dei periodi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, **per le domande presentate entro il 31.12.2012 dagli iscritti di cui al precedente art. 1, comma 2, lettere a) e b),** è effettuato mediante versamento di un contributo di importo pari alla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa del periodo da riscattare. **Per le domande presentate dall'1.1.2013 da tutti gli iscritti, il calcolo dell'onere di riscatto si determina moltiplicando la contribuzione relativa ai dodici mesi meno remoti rispetto**

		alla data della domanda per il numero di anni – o frazioni di anno- da riscattare. La rivalutazione del montante contributivo così versato ha effetto dalla data della domanda di riscatto. Il criterio di calcolo dell'onere di riscatto in vigore dall'1.1.2013 si applica anche alle domande presentate prima del 31.12.2012 dagli iscritti di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera c).
comma 4 La riserva matematica di cui al precedente comma si calcola moltiplicando il valore della maggior quota di pensione conseguibile con il riscatto per il coefficiente di capitalizzazione indicato nella tabella di cui ai Decreti del Ministro del Lavoro del 24 marzo 1993 e del 2 agosto 1995, emanati ai sensi dell'art. 2 della Legge 5 marzo 1990, n. 45, e relativo all'età ed all'anzianità contributiva, comprensiva dei periodi dei quali si richiede il riscatto, raggiunte dall'iscritto alla data della presentazione della domanda.		**comma 4** Invariato.
comma 5 Non può essere ammesso ai riscatti di cui ai commi 1 e 2, l'iscritto che, alla data della presentazione della domanda, abbia compiuto i 65 anni di età, o sia cessato dal rapporto professionale con tutti gli Istituti di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente Regolamento, ovvero abbia presentato domanda di pensione di invalidità permanente o abbia rinunciato, ai sensi del successivo comma 6, da meno di due anni allo stesso riscatto, ovvero ancora abbia una anzianità contributiva effettiva o ricongiunta al Fondo inferiore a dieci anni. Non può essere ammesso al riscatto del servizio militare o civile l'iscritto che abbia già fruito di tale beneficio presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.		**comma 5** Non può essere ammesso ai riscatti di cui ai commi 1 e 2, l'iscritto che, alla data della presentazione della domanda, abbia ~~compiuto i 65 anni di età~~ **maturato il requisito anagrafico pro-tempore vigente di cui alla Tabella A/1**, **allegata al presente Regolamento**, o ~~sia~~ **abbia** cessato ~~dal rapporto~~ **l'attività** professionale ~~con tutti gli Istituti~~ di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente Regolamento, ovvero abbia presentato domanda di pensione di invalidità permanente o abbia rinunciato, ai sensi del successivo comma 6, da meno di due anni allo stesso riscatto, ovvero ancora abbia una anzianità contributiva effettiva o ricongiunta al Fondo inferiore a dieci anni. **Per le domande di riscatto presentate dall'1.1.2013 e per quelle presentate in qualunque data dagli iscritti di cui al precedente art. 1 comma 2 lettera c), è richiesta un'anzianità contributiva effettiva o ricongiunta al Fondo non inferiore a 12 mesi.** Non può essere ammesso al riscatto del servizio militare o civile l'iscritto che abbia già

		fruito di tale beneficio presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.
comma 6 Il versamento del contributo di riscatto può essere effettuato in unica soluzione ovvero in rate semestrali. Ove l'iscritto scelga la forma di pagamento rateale, il contributo di riscatto viene maggiorato dell'interesse legale in ragione d'anno, pro-tempore vigente, e deve essere corrisposto in un numero di anni non superiore a quello degli anni da riscattare aumentati del 50% e comunque entro il compimento del 65° anno di età o la data di decorrenza della pensione, se anteriore. In ogni caso, ai fini del calcolo della pensione, si tiene conto esclusivamente dei contributi di riscatto effettivamente versati. Il mancato pagamento od il mancato inizio dei versamenti rateali del contributo nel termine indicato dall'E.N.P.A.M., non inferiore a 60 giorni, oppure la mancata produzione della documentazione richiesta dall'Ente nel termine di due anni dalla richiesta medesima, comporta rinuncia tacita al riscatto. Nell'ipotesi di variazione del saggio di interesse legale, si provvede alla rideterminazione del piano di ammortamento del contributo di riscatto con pagamento in forma rateale, con riferimento al capitale residuo e al numero di rate mancanti al completamento del piano precedentemente fissato. A decorrere dal 1° gennaio 1998, si procede al ricalcolo di tutti i piani di ammortamento in corso, secondo le medesime modalità. La disciplina di cui al presente comma si applica altresì a tutte le domande di riscatto presentate anteriormente al 1° gennaio 1998 e non ancora definite.		**comma 6** Il versamento del contributo di riscatto può essere effettuato in unica soluzione ovvero in rate semestrali. Ove l'iscritto scelga la forma di pagamento rateale, il contributo di riscatto viene maggiorato dell'interesse legale in ragione d'anno, pro-tempore vigente, e deve essere corrisposto in un numero di anni non superiore a quello degli anni da riscattare aumentati del 50% e comunque entro il ~~compimento del 65° anno di età~~ **raggiungimento del requisito anagrafico pro tempore vigente di cui all'allegata Tabella A/1,** o la data di decorrenza della pensione, se anteriore. In ogni caso, ai fini del calcolo della pensione, si tiene conto esclusivamente dei contributi di riscatto effettivamente versati. Il mancato pagamento od il mancato inizio dei versamenti rateali del contributo nel termine indicato dall'E.N.P.A.M., non inferiore a 60 giorni, oppure la mancata produzione della documentazione richiesta dall'Ente nel termine di due anni dalla richiesta medesima, comporta rinuncia tacita al riscatto. Nell'ipotesi di variazione del saggio di interesse legale, si provvede alla rideterminazione del piano di ammortamento del contributo di riscatto con pagamento in forma rateale, con riferimento al capitale residuo e al numero di rate mancanti al completamento del piano precedentemente fissato. ~~A decorrere dal 1° gennaio 1998, si procede al ricalcolo di tutti i piani di ammortamento in corso, secondo le medesime modalità. La disciplina di cui al presente comma si applica altresì a tutte le domande di riscatto presentate anteriormente al 1° gennaio 1998 e non ancora definite~~.
comma 7 Nei casi di invalidità permanente o di decesso dell'iscritto intervenuti dopo la presentazione della domanda, ma prima della scadenza del termine di pagamento di cui al precedente comma o intervenuti prima che sia completato		**comma 7** Invariato.

il versamento rateale dell'importo del contributo, sempre che i requisiti di ammissibilità al riscatto risultino posseduti alla data di presentazione della domanda relativa, le prestazioni previdenziali sono calcolate come se il riscatto fosse stato effettuato o completato all'atto del verificarsi dell'evento. Quanto risulta effettivamente ancora dovuto, al netto di ogni interesse, viene trattenuto sull'importo delle pensioni di invalidità ed a superstiti in misura non superiore al 20% dello stesso. Nel caso di decesso dell'iscritto, qualora nessun versamento sia stato effettuato a titolo di riscatto, i superstiti possono rinunciare al riscatto medesimo all'atto della presentazione della domanda di pensione; l'iscritto riconosciuto invalido, qualora nessun versamento sia stato effettuato a titolo di riscatto, può rinunciare al riscatto medesimo entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'accoglimento della domanda di invalidità.		
comma 8 Qualora l'iscritto che ha iniziato regolarmente il pagamento rateale non provveda al versamento delle rate successive alle scadenze prefissate, è tenuto al pagamento degli interessi di mora al tasso legale di cui al precedente comma 6. Nel caso in cui l'iscritto abbia sospeso il pagamento delle rate di riscatto, può essere riammesso, entro il termine di due anni dalla scadenza dell'ultima rata pagata, al versamento delle rate residue maggiorate degli interessi di mora di cui sopra. Se al momento del verificarsi dell'evento, che dà diritto al trattamento pensionistico, l'iscritto sia da oltre sei mesi in mora nel versamento rateale dei contributi, i benefici derivanti dal riscatto vengono limitati agli anni, o alle frazioni di anno, relativi ai versamenti effettuati. Nel caso di cessazione del rapporto professionale con gli Istituti di cui all'art. 1, intervenuta dopo la presentazione della domanda di riscatto, qualora nessun versamento sia stato effettuato a tale titolo dall'iscritto, il pagamento dell'importo del relativo contributo deve essere completato		**comma 8** Qualora l'iscritto che ha iniziato regolarmente il pagamento rateale non provveda al versamento delle rate successive alle scadenze prefissate, è tenuto al pagamento degli interessi di mora al tasso legale di cui al precedente comma 6**.** Nel caso in cui l'iscritto abbia sospeso il pagamento delle rate di riscatto, può essere riammesso, entro il termine di due anni dalla scadenza dell'ultima rata pagata, al versamento delle rate residue maggiorate degli interessi di mora di cui sopra. Se al momento del verificarsi dell'evento, che dà diritto al trattamento pensionistico, l'iscritto sia da oltre sei mesi in mora nel versamento rateale dei contributi, i benefici derivanti dal riscatto vengono limitati agli anni, o alle frazioni di anno, relativi ai versamenti effettuati. Nel caso di cessazione ~~del rapporto~~ **dell'attività** professionale ~~con gli Istituti~~ di cui al **precedente** art. 1, **comma 2**, intervenuta dopo la presentazione della domanda di riscatto, qualora nessun versamento sia stato effettuato a tale titolo dall'iscritto, il pagamento dell'importo del

entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'importo da pagare e comunque prima dell'erogazione della pensione.		relativo contributo deve essere completato entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'importo da pagare e comunque prima dell'erogazione della pensione.
Art. 4 **comma 1** A ciascun iscritto l'E.N.P.A.M. invia con cadenza annuale il prospetto dei contributi versati entro il 31 dicembre dell'anno precedente.		**Art. 4** **comma 1** Invariato.
Art. 5 **comma 1** Le prestazioni previdenziali assicurate dal presente Regolamento sono cumulabili con tutte le prestazioni del Fondo di Previdenza Generale dell'ENPAM, con quelle degli altri Fondi di Previdenza a favore di particolari categorie, gestiti dall'ENPAM, e con tutte le altre prestazioni previdenziali di cui gli iscritti eventualmente beneficiano.		**Art. 5** **comma 1** Invariato.
comma 2 Le prestazioni a carico del Fondo sono soggette a rivalutazione sulla base dell'incremento percentuale fatto registrare nell'anno precedente dal numero indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica, pubblicato sul bollettino ufficiale e considerato sino alla seconda cifra decimale. La rivalutazione è applicata annualmente sull'importo complessivo delle prestazioni, erogate a ciascun iscritto dal presente Fondo e dagli altri Fondi di Previdenza gestiti dall'Enpam, nella seguente misura: a) 75% dell'incremento percentuale del suddetto indice, fino al limite di quattro volte il trattamento minimo a carico del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti; b) 50% oltre tale limite.		**comma 2** Le prestazioni a carico del Fondo sono soggette a rivalutazione sulla base dell'incremento percentuale fatto registrare nell'anno precedente dal numero indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica, pubblicato sul bollettino ufficiale ~~e considerato sino alla seconda cifra decimale~~. La rivalutazione è applicata annualmente sull'importo complessivo delle prestazioni, erogate a ciascun iscritto dal presente Fondo e dagli altri Fondi di Previdenza gestiti dall'Enpam, nella seguente misura: a) 75% dell'incremento percentuale del suddetto indice, fino al limite di quattro volte il trattamento minimo a carico del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti; b) 50% oltre tale limite.
comma 3 La maggiorazione di cui al precedente comma		**comma 3** La maggiorazione di cui al precedente comma

decorre – per le pensioni in godimento al 31 dicembre di ciascun anno – a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. Sulle pensioni in godimento al 31 dicembre 1998, tale maggiorazione si applica già a partire dal 1° gennaio 1999.		decorre – per le pensioni in godimento al 31 dicembre di ciascun anno – a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. ~~Sulle pensioni in godimento al 31 dicembre 1998, tale maggiorazione si applica già a partire dal 1° gennaio 1999.~~
Art. 6 **comma 1** I trattamenti previdenziali erogati dal Fondo sono i seguenti: a) il trattamento ordinario; b) il trattamento per invalidità assoluta e permanente; c) il trattamento a favore dei superstiti; d) il trattamento per invalidità temporanea.		**Art. 6** **comma 1** Invariato.
Art. 7 **comma 1** Il trattamento ordinario è riconosciuto a favore dell'iscritto che dopo il compimento del 65° anno di età e dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento sia cessato dal rapporto professionale di cui al precedente art. 1.		**Art. 7** **comma 1** ~~Il trattamento ordinario è riconosciuto a favore dell'iscritto che dopo il compimento del 65° anno di età e dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento sia cessato dal rapporto professionale di cui al precedente art. 1.~~ **Il trattamento ordinario di vecchiaia compete all'iscritto che:** **a) abbia compiuto l'età anagrafica pro tempore vigente indicata nella Tabella A/1 allegata al presente Regolamento;** **b) abbia cessato l'attività professionale di cui al precedente art.1 comma 2.** **Per cessazione dell'attività professionale si intende anche la trasformazione della titolarità della convenzione di persona fisica in accreditamento di associazione professionale o società in qualunque forma costituita ovvero il trasferimento dell'accreditamento a diversa società.**
comma 2 Il trattamento ordinario è riconosciuto anche all'iscritto di cui al precedente comma prima del compimento del 65° anno, ove possa contare su una anzianità contributiva di 40		**comma 2** ~~Il trattamento ordinario è riconosciuto anche all'iscritto di cui al precedente comma prima del compimento del 65° anno, ove possa contare su una anzianità contributiva di 40~~

anni ovvero abbia raggiunto i 58 anni di età (57 anni per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000), sempre che egli abbia conseguito presso il Fondo una anzianità contributiva – effettiva o riscattata ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento ovvero ricongiunta a norma della Legge 5 marzo 1990, n. 45 – non inferiore a 35 anni, e sia in possesso da almeno 30 anni del diploma di laurea in medicina e chirurgia ovvero in odontoiatria. In ordine ai citati requisiti per il pensionamento di anzianità, sono fatti salvi gli effetti di eventuali diverse disposizioni legislative successive. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti contributivi sopra indicati, si tiene conto anche dell'anzianità effettiva, riscattata e ricongiunta maturata presso i Fondi di previdenza gestiti dall'E.N.P.A.M. a favore dei medici specialisti e odontoiatri convenzionati operanti nei propri studi professionali, dei medici generici, pediatri e addetti ai servizi di guardia medica, nonché dell'anzianità contributiva maturata presso la "Quota B" del Fondo di Previdenza Generale, sempre che non abbiano dato luogo a liquidazioni di trattamenti previdenziali e purché derivanti da attività svolta in epoca diversa da quella coperta da contribuzione al presente Fondo. Non si tiene conto delle anzianità di cui sopra ove l'importo base della pensione dovesse risultare inferiore a quello spettante all'iscritto medesimo nel caso in cui abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età.		~~anni ovvero abbia raggiunto i 58 anni di età (57 anni per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000), sempre che egli abbia conseguito presso il Fondo una anzianità contributiva – effettiva o riscattata ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento ovvero ricongiunta a norma della Legge 5 marzo 1990, n. 45 – non inferiore a 35 anni, e sia in possesso da almeno 30 anni del diploma di laurea in medicina e chirurgia ovvero in odontoiatria. In ordine ai citati requisiti per il pensionamento di anzianità, sono fatti salvi gli effetti di eventuali diverse disposizioni legislative successive. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti contributivi sopra indicati, si tiene conto anche dell'anzianità effettiva, riscattata e ricongiunta maturata presso i Fondi di previdenza gestiti dall'E.N.P.A.M. a favore dei medici specialisti e odontoiatri convenzionati operanti nei propri studi professionali, dei medici generici, pediatri e addetti ai servizi di guardia medica, nonché dell'anzianità contributiva maturata presso la "Quota B" del Fondo di Previdenza Generale, sempre che non abbiano dato luogo a liquidazioni di trattamenti previdenziali e purché derivanti da attività svolta in epoca diversa da quella coperta da contribuzione al presente Fondo. Non si tiene conto delle anzianità di cui sopra ove l'importo base della pensione dovesse risultare inferiore a quello spettante all'iscritto medesimo nel caso in cui abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età~~. **Il trattamento ordinario anticipato compete all'iscritto che:** **a) abbia cessato l'attività professionale di cui al precedente art.1 comma 2 prima del raggiungimento del requisito anagrafico pro tempore vigente indicato nella Tabella A/1 allegata al presente Regolamento;** **b) sia in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia da almeno 30 anni;** **c) abbia maturato presso il Fondo un'anzianità contributiva effettiva, anche ricongiunta ai sensi della Legge 45/90, purché non relativa a periodi contributivi coincidenti, e/o riscattata, pari a 42 anni (40 anni fino al**

		31.12.2012), oppure abbia maturato 35 anni di anzianità contributiva unitamente al requisito anagrafico pro tempore vigente indicato nell'allegata Tabella A/2. **Per determinare il requisito contributivo di cui alla precedente lettera c) si tiene conto anche:** **1) dell'anzianità contributiva effettiva, anche ricongiunta, purché non relativa a periodi coincidenti, maturata presso gli altri Fondi gestiti dall'ENPAM, con la sola esclusione della "Quota A" del Fondo di Previdenza Generale;** **2) dell'anzianità contributiva riscattata presso gli altri Fondi purché relativa ad attività svolta in periodi contributivi non coincidenti.** **Nel caso in cui l'iscritto, all'atto della presentazione della domanda di pensione ordinaria, abbia maturato i requisiti richiesti sia per il trattamento anticipato che per quello di vecchiaia, si eroga il trattamento di vecchiaia.**
comma 3 Il trattamento ordinario spettante a 65 anni è costituito da una pensione annua reversibile ai superstiti la cui misura si determina applicando alla retribuzione media annua base, calcolata e rivalutata a mente del successivo quarto comma, la percentuale ottenuta ai sensi del successivo quinto comma in relazione agli anni di contribuzione effettiva, riscattata e ricongiunta a norma della Legge 45/90.		**comma 3** Il trattamento ordinario spettante ~~a 65 anni~~ **agli iscritti di cui al precedente art. 1 comma 2 lettere a) e b), che hanno maturato i requisiti previsti dal presente articolo comma 1 o 2 entro il 31.12.2012,** è costituito da una pensione annua reversibile ai superstiti la cui misura si determina applicando alla retribuzione media annua base, calcolata e rivalutata a mente del successivo quarto comma, la percentuale ottenuta ai sensi del successivo quinto comma in relazione agli anni di contribuzione effettiva, riscattata e ricongiunta a norma della Legge 45/90.
comma 4 Per la determinazione della retribuzione media annua base si procede come segue: a) si calcola il compenso percepito in ciascun anno di rapporto ricostruendolo attraverso i contributi versati e le aliquote contributive indicate per ciascun anno nella tabella "A" allegata al presente Regolamento; l'aggiornamento delle		**comma 4** Per la determinazione della retribuzione media annua base**,** si procede come segue: a) si calcola il compenso percepito in ciascun anno di rapporto ricostruendolo attraverso i contributi versati e le aliquote contributive indicate per ciascun anno nella Tabella A allegata al presente Regolamento; ~~l'aggiornamento delle~~

aliquote di cui alla tabella "A" è deliberato dal Comitato Direttivo dell'ENPAM sentito il Comitato Consultivo di cui all'art. 15, in relazione a quanto previsto al riguardo dalle Convenzioni Uniche di cui all'art. 48 della Legge 23 dicembre 1978 n° 833. Ai fini del calcolo del compenso percepito in ciascun anno, si tiene conto dei compensi relativi alle contribuzioni ricongiunte, di cui all'art. 9 del Decreto del Ministro del Lavoro 17 settembre 1993; b) si rivaluta il compenso relativo a ciascun anno di contribuzione effettiva in base all'incremento percentuale registrato dall'indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica tra l'anno cui si riferiscono i compensi stessi e quello che precede l'anno di decorrenza della pensione; l'indicizzazione si applica integralmente per la fascia di compenso annuo compresa entro € 38.734,27 mentre per la parte eccedente l'importo di € 38.734,27 si applica nella misura del 75%; c) si sommano i compensi annui come sopra rivalutati e si dividono per il numero di anni, -e delle frazioni di anno non inferiori a 30 giorni- di contribuzione effettiva al Fondo, ovvero ricongiunta, ove non coincidente.		~~aliquote di cui alla tabella "A" è deliberato dal Comitato Direttivo dell'ENPAM sentito il Comitato Consultivo di cui all'art. 15, in relazione a quanto previsto al riguardo dalle Convenzioni Uniche di cui all'art. 48 della Legge 23 dicembre 1978 n° 833~~. Ai fini del calcolo del compenso percepito in ciascun anno, si tiene conto dei compensi relativi alle contribuzioni ricongiunte, di cui all'art. 9 del Decreto del Ministro del Lavoro 17 settembre 1993; b) si rivaluta il compenso relativo a ciascun anno di contribuzione effettiva in base all'incremento percentuale registrato dall'indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica tra l'anno cui si riferiscono i compensi stessi e che precede l'anno di decorrenza della pensione; l'indicizzazione si applica integralmente per la fascia di compenso annuo compresa entro € 38.734,27 mentre per la parte eccedente l'importo di € 38.734,27 si applica nella misura del 75%; c) si sommano i compensi annui come sopra rivalutati e si dividono per il numero di anni, -e delle frazioni di anno non inferiori a 30 giorni- di contribuzione effettiva al Fondo, ovvero ricongiunta, ove non coincidente.
comma 5 Per la determinazione della percentuale da applicare alla retribuzione media annua base di cui al precedente comma si sommano le aliquote relative a ciascun anno di contribuzione effettiva, riscattata e ricongiunta, ove non coincidente attribuendo: a) per i periodi di contribuzione effettiva, ricongiunta o riscattata precedenti al 1° aprile 1988, l'1,225% per ciascun anno ed una aliquota proporzionale per le frazioni di anno; b) per i periodi di contribuzione effettiva o riscattata a partire dal 1 aprile 1988: ▪ l'1,225% per ogni anno -ed una aliquota proporzionale per le frazioni di		**comma 5** Per la determinazione della percentuale da applicare alla retribuzione media annua base di cui al precedente comma si sommano le aliquote **di rendimento** relative a ciascun anno di contribuzione effettiva, riscattata e ricongiunta, ove non coincidente ~~attribuendo:~~ **indicate nella Tabella A/3, allegata al presente Regolamento.** ~~a) per i periodi di contribuzione effettiva, ricongiunta o riscattata precedenti al 1° aprile 1988, l'1,225% per ciascun anno ed una aliquota proporzionale per le frazioni di anno;~~ ~~b) per i periodi di contribuzione effettiva o riscattata a partire dal 1 aprile 1988:~~

anno- di contribuzione effettiva il cui compenso è stato ricostruito, ai sensi del precedente quarto comma in base all'aliquota contributiva del 12% o inferiore e di contribuzione riscattata in relazione a domande pervenute in epoca anteriore alla data di approvazione del presente Regolamento o, comunque, in epoca in cui per il medico i contributi sono stati versati in base all'aliquota contributiva del 12%; ▪ il 2,25% per ogni anno -ed un'aliquota proporzionale per le frazioni di anno- di contribuzione effettiva il cui compenso è stato ricostruito, ai sensi del precedente quarto comma, in base all'aliquota contributiva del 22% e di contribuzione riscattata in relazione a domande pervenute in epoca, successiva alla data di approvazione del presente Regolamento, in cui per il medico i contributi sono stati versati in base all'aliquota contributiva del 22%; c) per i periodi di contribuzione ricongiunta, non coincidenti con periodi di attività effettiva, a partire dal 1° aprile 1988: ▪ l'1,225% per ogni anno -ed una aliquota proporzionale per le frazioni di anno- di contribuzione ricongiunta, ove il Sanitario sia convenzionato «a prestazione», ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1988, n. 120 e successive modificazioni; ▪ il 2,25% per ogni anno -ed un'aliquota proporzionale per le frazioni di anno- di contribuzione ricongiunta, ove il Sanitario sia convenzionato «a visita», ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1988, n. 119 e successive modificazioni.		~~▪ l'1,225% per ogni anno -ed una aliquota proporzionale per le frazioni di anno- di contribuzione effettiva il cui compenso è stato ricostruito, ai sensi del precedente quarto comma in base all'aliquota contributiva del 12% o inferiore e di contribuzione riscattata in relazione a domande pervenute in epoca anteriore alla data di approvazione del presente Regolamento o, comunque, in epoca in cui per il medico i contributi sono stati versati in base all'aliquota contributiva del 12%;~~ ~~▪ il 2,25% per ogni anno -ed un'aliquota proporzionale per le frazioni di anno- di contribuzione effettiva il cui compenso è stato ricostruito, ai sensi del precedente quarto comma, in base all'aliquota contributiva del 22% e di contribuzione riscattata in relazione a domande pervenute in epoca, successiva alla data di approvazione del presente Regolamento, in cui per il medico i contributi sono stati versati in base all'aliquota contributiva del 22%;~~ ~~c) per i periodi di contribuzione ricongiunta, non coincidenti con periodi di attività effettiva, a partire dal 1° aprile 1988:~~ ~~▪ l'1,225% per ogni anno -ed una aliquota proporzionale per le frazioni di anno- di contribuzione ricongiunta, ove il Sanitario sia convenzionato «a prestazione», ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1988, n. 120 e successive modificazioni;~~ ~~▪ il 2,25% per ogni anno -ed un'aliquota proporzionale per le frazioni di anno- di contribuzione ricongiunta, ove il Sanitario sia convenzionato «a visita», ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1988, n. 119 e successive modificazioni~~**.**
		comma 5 bis **Il trattamento ordinario spettante agli iscritti di cui al precedente art.1, comma 2, lettere a) e b), che iniziano a contribuire al Fondo dall'1.1.2013, e lettera c) è costituito da una pensione annua reversibile ai superstiti, la cui**

		misura si determina secondo il sistema contributivo, di cui alla Legge 335/95 e successive modificazioni, moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione, di cui alla legge 247/2007 e successive modificazioni, relativo all'età dell'iscritto al momento della decorrenza della pensione, indicato nella Tabella E allegata al presente Regolamento.
		comma 5 ter **Il coefficiente di trasformazione viene rapportato alle frazioni di anno con incremento pari al prodotto di un dodicesimo della differenza tra i coefficienti di trasformazione, corrispondenti all'età immediatamente superiore ed inferiore a quella dell'iscritto ed il numero dei mesi costituenti la frazione di anno.**
		comma 5 quater **Il montante contributivo individuale, costituito dal complesso dei contributi effettivi, riscattati e ricongiunti, viene annualmente incrementato su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dell'anno medesimo, secondo il tasso di capitalizzazione.**
		comma 5 quinquies **Il tasso annuo di capitalizzazione dei montanti contributivi degli iscritti è pari alla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335.**
		comma 5 sexies **Il trattamento ordinario spettante agli iscritti di cui al precedente art. 1, comma 2, lettere a) e b) che abbiano anche un'anzianità contributiva effettiva, riscattata e ricongiunta antecedente al 31.12.2012, è costituito da una pensione annua reversibile ai superstiti la cui misura si determina sommando due**

		quote di pensione, calcolate come segue: **a) la prima quota si ottiene con le modalità di cui ai precedenti commi da 3 a 5 tenendo conto dei compensi soggetti a contribuzione, della relativa rivalutazione e dell'anzianità contributiva fino al 31.12.2012, indicizzando l'importo così ottenuto con le modalità di cui al precedente art.5 comma 2, dall'anno 2013 fino all'anno che precede quello di decorrenza della pensione;** **b) la seconda quota, relativa agli anni di contribuzione effettiva, riscattata e ricongiunta maturati dall'1.1.2013, si determina secondo il sistema di calcolo contributivo, di cui ai precedenti commi da 5 bis a 5 quinquies.**
comma 6 Ove l'iscritto maturi i requisiti necessari per l'ottenimento del trattamento ordinario ad una età inferiore a 65 anni, la pensione viene ridotta in base al coefficiente di cui alla tabella "A/1" allegata al Regolamento del Fondo. Ove l'iscritto maturi detti requisiti ad una età superiore a 65 anni, le aliquote di cui al precedente comma 5, relative agli anni di contribuzione successivi al 65° anno di età e corrispondenti ad attività effettuata dopo il 1° agosto 2006, si applicano in misura doppia.		**comma 6** ~~Ove l'iscritto maturi i requisiti necessari per l'ottenimento del trattamento ordinario ad una età inferiore a 65 anni, la pensione viene ridotta in base al coefficiente di cui alla tabella "A/1" allegata al Regolamento del Fondo. Ove l'iscritto maturi detti requisiti ad una età superiore a 65 anni, le aliquote di cui al precedente comma 5, relative agli anni di contribuzione successivi al 65° anno di età e corrispondenti ad attività effettuata dopo il 1° agosto 2006, si applicano in misura doppia.~~ **Al trattamento ordinario anticipato, spettante all'iscritto di cui al precedente art. 1 comma 2 lettere a) e b), che maturi i requisiti di cui al precedente comma 2, ivi compresa la cessazione del rapporto professionale, entro il 31.12.2012, si applicano i coefficienti di adeguamento all'aspettativa di vita previsti nell'allegata Tabella B, con riferimento all'età maturata dal medico nel mese di decorrenza della pensione. Alla quota di pensione di cui al precedente comma 5 sexies lettera a), spettante all'iscritto che maturi i requisiti per il trattamento ordinario anticipato a decorrere dall'1.1.2013, si applicano i coefficienti di adeguamento all'aspettativa di**

		vita previsti nell'allegata Tabella B/1, con riferimento all'età maturata dal medico nel mese di decorrenza della pensione.
comma 7 Per gli iscritti che, alla data del 1° agosto 2006, abbiano superato il 65° anno di età, la somma delle aliquote maturate al 31 luglio 2006 viene maggiorata in base al coefficiente di cui alla tabella "A/1", con riferimento all'età anagrafica raggiunta alla suddetta data.		**comma 7** ~~Per gli iscritti che, alla data del 1° agosto 2006, abbiano superato il 65° anno di età, la somma delle aliquote maturate al 31 luglio 2006 viene maggiorata in base al coefficiente di cui alla tabella "A/1", con riferimento all'età anagrafica raggiunta alla suddetta data.~~ **Ove l'iscritto, di cui al precedente art. 1 comma 2 lettere a) e b), abbia al 31.12.2012 un'età superiore a 65 anni, le aliquote di rendimento di cui alla Tabella A/3, relative agli anni di contribuzione successivi alla suddetta età e fino e non oltre il 70° anno, corrispondenti ad attività effettuata dal 1° agosto 2006 al 31 dicembre 2012, si applicano in misura doppia.** Per gli iscritti **sopra citati** che alla data del 1° agosto 2006 abbiano superato il 65° anno di età, la somma delle aliquote maturate al 31 luglio 2006 viene maggiorata in base al coefficiente di cui alla Tabella ~~"A/1"~~ **B/2,** con riferimento all'età anagrafica raggiunta alla suddetta data.
Art. 8 **comma 1** In caso di cessazione del rapporto professionale con tutti gli Istituti di cui al precedente art. 1, prima del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2 del precedente art. 7 e prima della data del raggiungimento del 65° anno di età, a tale data spetta all'iscritto la restituzione dei contributi versati in ciascun anno, al netto di una quota pari al 12% dei contributi medesimi, relativi alla copertura dei rischi di invalidità e premorienza, maggiorati degli interessi composti al tasso annuo del 4,50%, maturati a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello di versamento e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello di compimento del sessantacinquesimo anno di età.		**Art. 8** **comma 1** In caso di cessazione del rapporto professionale con tutti gli Istituti di cui al precedente art. 1, prima del raggiungimento dei requisiti ~~di cui al comma 2 del precedente art. 7 e prima della data del raggiungimento del 65° anno di età, a tale data~~ **previsti dal precedente art. 7, comma 1 o 2, per il trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato,** spetta all'iscritto, **al compimento dell'età anagrafica indicata nell'allegata Tabella A/1**, la restituzione dei contributi versati in ciascun anno, al netto di una quota pari al 12% dei contributi medesimi, relativi alla copertura dei rischi di invalidità e premorienza, maggiorati degli interessi ~~composti~~ **semplici** al tasso annuo del 4,50%, maturati a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello di versamento e

		fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello di ~~compimento del sessantacinquesimo anno di età~~ **raggiungimento del requisito anagrafico pro-tempore vigente di cui all'allegata Tabella A/1.**
comma 2 All'iscritto di cui al precedente comma, che possa contare su un minimo di 15 anni di anzianità contributiva utile, spetta, all'atto del compimento del 65° anno di età, una pensione calcolata con le modalità indicate al precedente art. 7. Ai fini del raggiungimento del requisito dei 15 anni di anzianità contributiva, si tiene conto anche dell'anzianità effettiva, riscattata e ricongiunta maturata presso i Fondi di previdenza gestiti dall'E.N.P.A.M. a favore dei medici e odontoiatri operanti negli ambulatori degli Istituti di cui al precedente art. 1, dei medici generici, pediatri e addetti ai servizi di guardia medica, nonché dell'anzianità contributiva maturata presso la "Quota B" del Fondo di Previdenza Generale, sempre che non abbiano dato luogo a liquidazioni di trattamenti previdenziali e purché derivanti da attività svolta in epoca diversa da quella coperta da contribuzione al presente Fondo.		**comma 2** All'iscritto di cui al precedente comma, ~~che possa contare su un minimo di 15 anni di anzianità contributiva utile,~~ spetta, **al raggiungimento dei requisiti di anzianità previsti dall'art. 7, comma 2**, **o** ~~all'atto del~~ **al** compimento ~~del 65° anno di età~~ **dell'età anagrafica indicata nell'allegata Tabella A/1, purché in tal caso in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 15 anni**, una pensione calcolata con le modalità indicate al precedente art. 7. Ai fini del raggiungimento del requisito **contributivo** dei 15 anni, **si applicano i criteri indicati nel precedente art. 7 comma 2.** ~~di anzianità contributiva, si tiene conto anche dell'anzianità effettiva, riscattata e ricongiunta maturata presso i Fondi di previdenza gestiti dall'E.N.P.A.M. a favore dei medici e odontoiatri operanti negli ambulatori degli Istituti di cui al precedente art. 1, dei medici generici, pediatri e addetti ai servizi di guardia medica, nonché dell'anzianità contributiva maturata presso la "Quota B" del Fondo di Previdenza Generale, sempre che non abbiano dato luogo a liquidazioni di trattamenti previdenziali e purché derivanti da attività svolta in epoca diversa da quella coperta da contribuzione al presente Fondo.~~
comma 3 In caso di cessazione del rapporto professionale prima del raggiungimento del 65° anno e dei requisiti di età, di anzianità contributiva e di laurea previsti ai fini del conseguimento della pensione ordinaria di anzianità, all'iscritto che divenga inabile in modo assoluto e permanente all'esercizio dell'attività professionale, spetta il trattamento previdenziale calcolato con le modalità di cui al precedente articolo 7.		**comma 3** In caso di cessazione del rapporto professionale prima del raggiungimento del ~~65° anno e dei requisiti di età, di anzianità contributiva e di laurea previsti ai fini del conseguimento della pensione ordinaria di anzianità~~ **requisito anagrafico pro-tempore vigente di cui all'allegata Tabella A/1**, all'iscritto che divenga inabile in modo assoluto e permanente all'esercizio dell'attività professionale, spetta il trattamento previdenziale calcolato con le

		modalità di cui al precedente articolo 7. **Al trattamento calcolato con le modalità di cui ai commi 3 e 5 sexies del medesimo articolo, non si applica il coefficiente di adeguamento all'aspettativa di vita di cui all'allegata Tabella B. Al trattamento calcolato con le modalità di cui ai commi da 5 bis a 5 quinquies, si assume quale coefficiente di trasformazione quello relativo al requisito anagrafico pro tempore vigente di cui all'allegata Tabella A/1.**
comma 4 In caso di decesso dell'iscritto dopo la cessazione del rapporto professionale e prima del raggiungimento del 65° anno di età ovvero dei requisiti previsti ai fini del conseguimento della pensione di anzianità di cui al precedente art. 7, comma 2, ovvero ancora prima del riconoscimento dell'invalidità, e che possa contare su almeno cinque anni di anzianità contributiva utile al Fondo, spettano ai superstiti dell'iscritto medesimo aliquote di pensione di cui al successivo art. 12, applicate alla pensione di cui avrebbe fruito l'iscritto ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento, ove avesse conseguito i requisiti per il trattamento ordinario al momento del decesso. Qualora tuttavia non sussista il requisito dei cinque anni di anzianità contributiva utile, ai superstiti compete la restituzione dei contributi ai sensi del precedente comma 1, da ripartire fra gli stessi in base ai medesimi criteri operanti per la pensione a superstiti.		**comma 4** In caso di decesso dell'iscritto dopo la cessazione del rapporto professionale e prima del raggiungimento del ~~65° anno di età~~ **requisito anagrafico pro-tempore** vigente di cui all'allegata Tabella A/1, ~~ovvero dei requisiti previsti ai fini del conseguimento della pensione di anzianità di cui al precedente art. 7, comma 2, ovvero ancora prima del riconoscimento dell'invalidità, e che possa contare su~~ **con** almeno 5 anni di anzianità contributiva utile al Fondo, spettano ai superstiti dell'iscritto medesimo aliquote di pensione di cui al successivo art. 12, applicate alla pensione di cui avrebbe fruito l'iscritto ai sensi ~~dell'art. 7 del presente Regolamento~~, **del precedente comma 3** ove avesse conseguito i requisiti per il trattamento ordinario al momento del decesso. Qualora tuttavia non sussista il requisito dei cinque anni di anzianità contributiva utile, ai superstiti compete la restituzione dei contributi ai sensi del precedente comma 1, da ripartire fra gli stessi in base ai medesimi criteri operanti per la pensione a superstiti.
comma 5 Per l'iscritto cessato dal rapporto professionale con tutti gli Istituti e liquidato a mente del presente Regolamento ovvero di precedenti normative, che riprenda l'attività a rapporto professionale con gli Istituti di cui al precedente art. 1, si instaura una posizione previdenziale nuova ad ogni effetto. In questo caso l'iscritto ha diritto ai trattamenti di cui al presente Regolamento, al conseguimento dei		**comma 5** Per l'iscritto cessato dal rapporto professionale con tutti gli Istituti e liquidato a mente del presente Regolamento ovvero di precedenti normative, che riprenda l'attività a rapporto professionale con gli istituti di cui al precedente art. 1, si instaura una posizione previdenziale nuova ad ogni effetto. In questo caso l'iscritto ha diritto ai trattamenti di cui al presente Regolamento, al conseguimento dei

requisiti ivi previsti, e può essere ammesso ai riscatti di cui al precedente art. 3. Qualora l'attività, prestata successivamente alla data di cessazione del rapporto che abbia dato luogo alla liquidazione di un trattamento ordinario, consista esclusivamente in prestazioni professionali a tempo determinato ovvero sostituzioni a carattere temporaneo, l'iscritto, alla definitiva cessazione, consegue soltanto la liquidazione dell'indennità di cui al comma 1 del presente articolo. In tal caso, gli interessi vengono conteggiati a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello di versamento del singolo contributo e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello di compimento del 65° anno di età ovvero a quello di definitiva cessazione dell'attività, se posteriore. In caso di decesso dell'iscritto, ai superstiti competono quote di tale indennità secondo le modalità di cui al precedente comma.		requisiti ivi previsti, e può essere ammesso ai riscatti di cui al precedente art. 3. Qualora l'attività, prestata successivamente alla data di cessazione del rapporto che abbia dato luogo alla liquidazione di un trattamento ordinario, consista esclusivamente in prestazioni professionali a tempo determinato ovvero sostituzioni a carattere temporaneo, l'iscritto, alla definitiva cessazione, consegue soltanto la liquidazione dell'indennità di cui al comma 1 del presente articolo. In tal caso, gli interessi vengono conteggiati a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello di versamento del singolo contributo e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello di compimento ~~del 65° anno di età~~ **dell'età anagrafica pro-tempore vigente, di cui alla allegata Tabella A/1,** ovvero a quello di definitiva cessazione dell'attività, se posteriore. In caso di decesso dell'iscritto, ai superstiti competono quote di tale indennità secondo le modalità del precedente comma.
Art. 9 comma 1 L'iscritto ha la facoltà di convertire in una indennità in capitale una quota pari nel massimo al 15% della pensione di cui ai precedenti artt. 7 e 8.		**Art. 9** **comma 1** Invariato.
Art. 10 comma 1 Il trattamento per invalidità assoluta e permanente spetta all'iscritto che, prima della cessazione del rapporto con gli Istituti di cui al precedente art. 1 e, comunque, prima del compimento del 65° anno di età, divenga inabile in modo assoluto e permanente all'esercizio dell'attività professionale e cessi dal rapporto professionale con tutti gli Istituti di cui all'art. 1 del presente Regolamento.		**Art. 10** **comma 1** Il trattamento per invalidità assoluta e permanente spetta all'iscritto che, prima della cessazione ~~del rapporto con gli Istituti~~ **dell'attività professionale** di cui al precedente art. 1 **comma 2** e, comunque, prima del ~~compimento del 65° anno di età~~ **raggiungimento del requisito anagrafico pro-tempore vigente, di cui all'allegata Tabella A/1,** divenga inabile in modo assoluto e permanente all'esercizio ~~dell'attività professionale~~ **della professione medica** e cessi ~~dal rapporto~~ **ogni forma di attività** professionale ~~con tutti gli Istituti~~ di cui all'art.

		1 **comma 2** del presente Regolamento.
comma 2 Il trattamento per invalidità assoluta e permanente è costituito da una pensione reversibile ai superstiti ai sensi del successivo art. 13, pari a quella che, a mente dell'art. 7, sarebbe spettata all'iscritto in caso di cessazione dell'attività al compimento del 65° anno di età. Il numero degli anni, di cui alla lettera b), comma 5, del citato art. 7, viene maggiorato di tanti anni quanti anni ne mancano al compimento del 65° anno, con un massimo di dieci.		**comma 2** Il trattamento per invalidità assoluta e permanente, **per gli iscritti**, **di cui al precedente art. 1, comma 2, lettere a) e b), che cessino l'attività professionale entro il 31.12.2012,** è costituito da una pensione reversibile ai superstiti ai sensi del successivo art. 13, pari a quella che, a mente dell'art. 7, sarebbe spettata all'iscritto in caso di cessazione dell'attività al compimento del 65° anno di età. Il numero degli anni, ~~di cui alla lettera b), comma 5, del citato art. 7~~, **di contribuzione** viene maggiorato di tanti anni quanti anni ne mancano al ~~compimento del 65° anno~~, **raggiungimento del suddetto requisito anagrafico** con un massimo di dieci. **A tale maggiorazione si applica l'aliquota di rendimento di cui all'allegata Tabella A/3 vigente alla data di cessazione del rapporto professionale.**
		comma 2 bis Il trattamento per invalidità assoluta e permanente, **per gli iscritti di cui al precedente art. 1, comma 2, lettere a) e b) che hanno iniziato a contribuire al Fondo dall'1.1.2013, e per gli iscritti di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera c) è costituito da una pensione reversibile ai superstiti calcolata con le modalità del sistema contributivo, di cui al precedente art. 7, commi da 5 bis a 5 quinquies. Il montante contributivo, posseduto all'atto dell'ammissione al trattamento, viene incrementato, nel limite di un'anzianità contributiva complessiva massima di 40 anni, di un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del requisito anagrafico pro tempore vigente di cui alla allegata Tabella A/1, fino ad un massimo di 10 anni, computata in relazione alla media dei contributi degli ultimi 5 anni, rivalutati in misura corrispondente alla variazione, tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione, dell'indice annuo dei prezzi al**

		consumo per le famiglie di impiegati ed operai elaborato dall'ISTAT. Ai predetti contributi rivalutati si applica, altresì, un aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione. Il montante contributivo così determinato si moltiplica per il coefficiente di trasformazione relativo all'età. Qualora all'atto della cessazione del rapporto professionale l'età dell'iscritto sia inferiore a 57 anni, si assume quale coefficiente di trasformazione quello relativo a 57 anni.
		comma 2 ter **Il trattamento per invalidità assoluta e permanente per gli iscritti di cui al precedente art. 1, comma 2, lettere a) e b) che abbiano anche un'anzianità contributiva effettiva e/o ricongiunta anteriore al 31.12.2012, è costituito da una pensione annua reversibile ai superstiti ai sensi del successivo art. 13, la cui misura si determina sommando le due quote di pensione computate come segue:** **a) la prima quota di pensione relativa agli anni di contribuzione effettiva, riscattata e ricongiunta maturati al 31.12.2012, è calcolata con le modalità di cui al precedente art.7 comma 5 sexies lettera a);** **b) la seconda quota di pensione relativa agli anni di contribuzione effettiva riscattata e ricongiunta maturati dall'1.1.2013, è calcolata con le modalità di cui al precedente comma 2 bis.**
comma 3 L'Ente può effettuare periodicamente controlli per accertare la permanenza dello stato di invalidità con le medesime procedure fissate dal Regolamento del Fondo di Previdenza Generale; nel caso in cui il pensionato non risulti più inabile in modo assoluto e permanente all'esercizio dell'attività professionale o risulti che lo stesso abbia ripreso tale esercizio, la pensione viene revocata.		**comma 3** Invariato.

comma 4 In caso di decesso dell'iscritto nei cui confronti siano state accertate tutte le condizioni per il diritto alla pensione di invalidità, i ratei di pensione maturati e non riscossi competono al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli. Qualora non esistano i soggetti sopra indicati, i ratei sono devoluti a favore degli eredi dell'iscritto secondo le vigenti norme di legge in materia di successione		**comma 4** Invariato.
comma 5 Ai titolari di trattamenti pensionistici per invalidità assoluta e permanente a carico dei Fondi di previdenza gestiti dall'ENPAM aventi decorrenza dal 1° gennaio 1998 viene garantito un trattamento pensionistico complessivo annuo minimo pari per l'anno 1998 ad € 10.845,59. Tale limite minimo viene annualmente indicizzato nella misura del 100% dell'incremento percentuale fatto registrare nell'anno precedente dal numero indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica.		**comma 5** Invariato.
comma 6 Ai fini della determinazione dell'eventuale incremento erogabile a ciascun titolare, viene calcolata la pensione di invalidità assoluta e permanente in base alle norme previste in materia dai vigenti Regolamenti dei singoli Fondi dell'ENPAM cui egli è iscritto. Si tiene altresì conto degli ulteriori trattamenti eventualmente liquidati da altre gestioni previdenziali obbligatorie. Se la somma di tali pensioni risulta inferiore all'importo di cui al comma 5, l'ENPAM provvede ad erogare la differenza.		**comma 6** Invariato.
comma 7 Qualora il pensionato sia titolare soltanto di trattamenti a carico dei Fondi di previdenza dell'ENPAM, la maggiorazione di cui al precedente comma viene ripartita fra le gestioni interessate in proporzione ai singoli importi di pensione maturati. Qualora il		**comma 7** Invariato.

pensionato sia titolare anche di trattamenti liquidati da gestioni obbligatorie diverse dai Fondi dell'ENPAM, la percentuale della maggiorazione imputabile a questi ultimi viene distribuita proporzionalmente tra i vari Fondi dell'Ente cui egli è iscritto.		
comma 8 I trattamenti erogati ai sensi dei commi precedenti del presente articolo sono indicizzati secondo le disposizioni di cui all'art. 5, comma 2 del presente Regolamento.		**comma 8** Invariato.
Art. 11 **comma 1** Ai superstiti degli iscritti competono le prestazioni di cui ai successivi articoli 12 e 13.		**Art. 11** **comma 1** Invariato.
comma 2 Sono considerati superstiti: a) il coniuge; b) i figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali riconosciuti dall'iscritto o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i superstiti regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge ed i superstiti dei quali risulta provata la vivenza a carico degli ascendenti, sino al raggiungimento del 21° anno di età ovvero sino al 26° anno di età se studenti iscritti a corsi universitari per il conseguimento del diploma, della laurea, ovvero di titoli di perfezionamento o di specializzazione. Si prescinde dai suddetti limiti di età nel caso in cui i superstiti, come sopra individuati, prima del decesso dell'iscritto, risultino a carico di questi ed inabili in modo assoluto e permanente a qualsiasi lavoro proficuo, finché perdura lo stato di inabilità.		**comma 2** Invariato.
		comma 2 bis **In caso di divorzio, il diritto a pensione compete al coniuge divorziato nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle norme sullo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.**

		comma 2 ter **Nei casi di separazione, la pensione spetta anche al coniuge superstite separato per sua colpa, accertata con sentenza passata in giudicato, che aveva diritto alla corresponsione dell'assegno alimentare da parte dell'iscritto deceduto.**
comma 3 In caso di inesistenza, al momento del decesso dell'iscritto, di superstiti appartenenti alle categorie di cui al precedente comma, sono considerati superstiti: a) il padre e la madre dell'iscritto che risultino a carico dell'iscritto medesimo al momento del suo decesso; b) in caso di assenza di entrambi i genitori, i fratelli e le sorelle nubili dell'iscritto sempreché, al momento del decesso di questi, risultino permanentemente inabili a qualsiasi lavoro proficuo ed a carico dell'iscritto medesimo.		**comma 3** Invariato.
comma 4 Il trattamento di pensione cessa, per il coniuge superstite, in caso di nozze e, per i figli, e gli altri soggetti, come individuati al comma 2, lettera b) del presente articolo, al raggiungimento del 21° anno di età o del 26° anno di età se studenti, o con la perdita dello stato di inabilità al lavoro proficuo.		**comma 4** Invariato.
comma 5 L'ENPAM può disporre opportuni controlli per accertare la permanenza nei superstiti del diritto al trattamento di pensione.		**comma 5** Invariato.
<u>Art. 12</u> **comma 1** Ai superstiti dell'iscritto deceduto prima della cessazione del rapporto con gli Istituti di cui al precedente art. 1, compete, se l'iscritto non aveva compiuto il 65° anno di età, una aliquota della pensione -calcolata come indicato al precedente art. 10- che sarebbe		**<u>Art. 12</u>** **comma 1** Ai superstiti dell'iscritto deceduto prima della cessazione ~~del rapporto con gli Istituti~~ **dell'attività professionale** di cui al precedente art. 1, **comma 2,** compete, se l'iscritto non aveva ~~compiuto il 65° anno di età~~, **maturato il requisito anagrafico pro-tempore vigente, di**

spettata all'iscritto ove fosse divenuto totalmente e permanentemente invalido al momento del decesso e, se l'iscritto aveva compiuto il 65° anno di età, una aliquota della pensione -calcolata come indicato al precedente art. 7- che sarebbe spettata all'iscritto stesso ove fosse cessato dal rapporto al momento del decesso.		**cui all'allegata Tabella A/1,** una aliquota della pensione -calcolata come indicato al precedente art. 10 - che sarebbe spettata all'iscritto ove fosse divenuto totalmente e permanentemente invalido al momento del decesso e, se l'iscritto aveva ~~compiuto il 65° anno di età~~ **maturato il suddetto requisito anagrafico**, una aliquota della pensione -calcolata come indicato al precedente art. 7- che sarebbe spettata all'iscritto stesso ove fosse cessato dal rapporto al momento del decesso.
comma 2 L'aliquota di cui al precedente comma è pari al 60% per il coniuge superstite di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 11; peraltro, quando il coniuge non concorre con figli aventi diritto a pensione l'aliquota viene elevata al 70%.		**comma 2** Invariato.
comma 3 L'aliquota per i figli di cui alla lettera b) del secondo comma dell'art. 11, ove il diritto alla pensione compete anche al coniuge superstite, è pari: ● al 20% in caso di un figlio solo; ● al 40% in caso di due o più figli.		**comma 3** Invariato.
comma 4 L'aliquota, ove il diritto alla pensione non competa anche al coniuge superstite, è pari: ● all'80% in caso di un figlio solo; ● al 90% in caso di due figli; ● al 100% in caso di tre o più figli.		**comma 4** Invariato.
comma 5 In caso di assenza dei superstiti di cui alla lettera a) e b) del secondo comma dell'art. 11, la pensione compete ai superstiti di cui alla lettera a) del terzo comma dell'art. 11, o, in caso di assenza di questi, a quelli di cui alla lettera b) del terzo comma del medesimo articolo per un importo pari alle seguenti aliquote della pensione di cui al primo comma del presente articolo: ● per il padre o, in caso di assenza di questi, per la madre dell'iscritto 60%		**comma 5** Invariato.

della pensione; ● per un solo collaterale avente diritto 40% della pensione; ● per due collaterali aventi diritto 50% della pensione; ● per tre o più collaterali aventi diritto 60% della pensione		
comma 6 In caso di perdita del diritto a pensione da parte di uno o più superstiti, appartenenti allo stesso nucleo familiare, le pensioni vengono riliquidate attribuendo ai rimanenti superstiti pensionati le aliquote previste in relazione alla nuova situazione venutasi a determinare.		**comma 6** Invariato.
comma 7 Il trattamento di cui al presente articolo spetta anche ai superstiti di iscritto che abbia presentato domanda per il conseguimento del trattamento ordinario senza specificare il tipo di prestazione desiderato e che sia deceduto senza aver avanzato una specifica richiesta tendente ad ottenere la parziale conversione della pensione nell'indennità di cui al precedente articolo 9.		**comma 7** Invariato.
Art. 13 **comma 1** Ai superstiti dell'iscritto deceduto dopo il conseguimento della pensione di cui agli art. 7, 8 - secondo comma - e 10 del presente Regolamento, spettano aliquote della pensione in godimento da parte dell'iscritto all'atto del decesso. Le predette aliquote sono uguali a quelle indicate, per ciascuna categoria di superstiti, al precedente art. 12.		**Art. 13** **comma 1** Ai superstiti dell'iscritto deceduto dopo il conseguimento della pensione di cui agli art. 7, 8 ~~= secondo comma =~~ -**commi 2 e 3-** e 10 del presente Regolamento, spettano aliquote della pensione in godimento da parte dell'iscritto all'atto del decesso. Le predette aliquote sono uguali a quelle indicate, per ciascuna categoria di superstiti, al precedente art. 12.
comma 2 Nulla spetta, invece, ai superstiti di iscritto per la parte di trattamento ordinario eventualmente liquidata all'iscritto medesimo sotto forma di indennità.		**comma 2** Invariato.
		comma 2 bis **In presenza di superstiti dell'iscritto**

		deceduto, le eventuali riliquidazioni, conseguenti a variazioni delle posizioni contributive, di trattamenti per i quali l'iscritto aveva esercitato la facoltà di parziale capitalizzazione di cui al precedente art. 9, vanno effettuate interamente sotto forma di prestazione pensionistica, con corresponsione degli arretrati dalla data di decorrenza della prestazione medesima, e con esclusione di interessi e rivalutazione monetaria.
Art. 14 **comma 1** All'iscritto che divenga temporaneamente e totalmente inabile all'esercizio dell'attività professionale e sospenda l'attività stessa, compete una indennità giornaliera di invalidità erogabile solo per periodi di invalidità precedenti il compimento del 70° anno di età.		**Art. 14** **comma 1** Invariato.
comma 2 La misura della indennità giornaliera, le modalità di erogazione, la decorrenza e la durata dell'erogazione medesima sono stabilite dal Comitato Direttivo dell'ENPAM su conforme parere del Comitato Consultivo di cui al successivo art. 15.		**comma 2** La misura della indennità giornaliera, le modalità di erogazione, la decorrenza e la durata dell'erogazione medesima sono stabilite dal ~~Comitato Direttivo~~ **Consiglio di Amministrazione** dell'ENPAM su conforme parere del Comitato Consultivo di cui al successivo art. 15.
comma 3 L'ENPAM provvede ad accertare in qualsiasi momento e nei modi che ritiene più convenienti l'esistenza dello stato di invalidità totale temporanea.		**comma 3** Invariato.
comma 4 In caso di decesso dell'iscritto, intervenuto dopo la presentazione della domanda di prestazioni per inabilità temporanea, l'indennità maturata e non riscossa dal sanitario compete al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli. In assenza dei soggetti sopra indicati la prestazione è devoluta a favore degli eredi secondo le norme vigenti in materia di successione.		**comma 4** Invariato.

Art. 15 **comma 1** Presso l'ENPAM è costituito un Comitato Consultivo, con compiti consultivi circa la gestione del Fondo di cui al presente Regolamento, formato da 24 componenti eletti secondo modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente dagli iscritti ed i pensionati del Fondo -e scelti fra gli aventi diritto a voto- di cui: ▪ 1 rappresentante per ciascuna regione, ad eccezione della regione Trentino Alto Adige; ▪ 1 rappresentante per ciascuna delle provincie a statuto speciale di Trento e Bolzano; ▪ 1 rappresentante per la categoria dei medici di medicina generale; ▪ 1 rappresentante per la categoria dei medici pediatri di libera scelta; ▪ 1 rappresentante per la categoria dei medici addetti ai servizi di continuità assistenziale ed emergenza territoriale.		**Art. 15** **comma 1** Invariato.
comma 2 I componenti del Comitato Consultivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili; il componente che cessa dalla carica per qualsiasi motivo o che perde la qualifica di iscritto al Fondo o di pensionato del Fondo stesso viene immediatamente sostituito.		**comma 2** Invariato.
comma 3 Il Comitato Consultivo in occasione della sua prima riunione, da tenersi su convocazione del Presidente dell'ENPAM subito dopo le designazioni dei suoi componenti, nomina nel proprio seno un Presidente e due Vice Presidenti che lo sostituiscono a turno in caso di assenza od impedimento; il Segretario del Comitato Consultivo, ed il Vice Segretario per la sostituzione in caso di assenza od impedimento, sono nominati tra i funzionari dell'ENPAM dal Presidente dell'Ente medesimo.		**comma 3** Invariato.

comma 4 Il Comitato Consultivo si riunisce su convocazione del suo Presidente in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente dell'ENPAM od almeno un terzo dei suoi componenti ne facciano richiesta al Presidente del Comitato medesimo con l'esatta indicazione degli argomenti da trattare.		**comma 4** Invariato.
comma 5 Il Comitato Consultivo è validamente riunito in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione -che può essere stabilita ad un ora di distanza dalla prima e con il medesimo invito di questa- se è presente almeno un terzo dei suoi componenti. Il Comitato Consultivo delibera a maggioranza dei voti dei presenti.		**comma 5** Invariato.
comma 6 Il Presidente dell'ENPAM od un suo delegato può presenziare alle riunioni del Comitato Consultivo; partecipa alle riunioni del Comitato Consultivo, con voto consultivo, il Direttore Generale dell'ENPAM.		**comma 6** Invariato.
comma 7 Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Comitato Consultivo sono a carico del Fondo.		**comma 7** Invariato.
Art. 16 **comma 1** Spetta al Comitato Consultivo: a) di designare un componente del Comitato medesimo per la nomina a membro del Consiglio d'Amministrazione dell'ENPAM ai sensi dell'art. 14, comma 3, dello Statuto dell'Ente; b) di esaminare i bilanci consuntivi ed i bilanci tecnici relativi alla gestione del Fondo e di trasmettere eventuali osservazioni al Presidente dell'Ente; c) di esprimere pareri su questioni particolari		**Art. 16** **comma 1** Invariato.

nascenti dall'applicazione del presente Regolamento; d) di formulare proposte per l'attuazione e le modifiche del presente Regolamento ed in particolare quelle concernenti l'attuazione dell'art. 14 di esso; e) di formulare indicazioni di carattere generale concernenti le norme per la contribuzione al Fondo.		
comma 2 Nessuna modifica potrà essere apportata al presente Regolamento senza il preventivo parere favorevole del Comitato Consultivo.		**comma 2** Invariato.
Art. 17 **comma 1** Per l'ammissione ai riscatti di cui al precedente art. 3 e per il conseguimento delle prestazioni di cui al presente Regolamento, gli aventi diritto devono presentare la domanda all'E.N.P.A.M., corredata dai documenti che saranno richiesti dall'Ente medesimo. Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda stessa è inoltrata per raccomandata, fanno fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.		**Art. 17** **comma 1** Per l'ammissione ai riscatti di cui al precedente art. 3 e per il conseguimento delle prestazioni di cui al presente Regolamento, gli aventi diritto devono presentare la domanda all'E.N.P.A.M., corredata dai documenti che saranno richiesti dall'Ente medesimo. Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda stessa è inoltrata per raccomandata, fanno fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante. **La domanda di trattamento presentata al Fondo, in presenza dei requisiti prescritti, estende la sua efficacia anche alle prestazioni eventualmente maturate presso il Fondo dei Medici di Medicina Generale e presso il Fondo Specialisti Ambulatoriali**.
comma 2 I trattamenti di pensione di cui agli artt. 7 e 8, comma 2, del presente Regolamento decorrono dal mese successivo a quello del raggiungimento dei requisiti previsti dalle norme sopra richiamate. Tuttavia gli iscritti che risultino in possesso dei requisiti di anzianità contributiva e di età di cui al precedente art. 7, comma 2, entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre del medesimo anno; entro il secondo trimestre, dal 1°		**comma 2** I trattamenti di pensione di cui agli artt. 7 e 8, comma 2, del presente Regolamento decorrono dal mese successivo a quello del raggiungimento dei requisiti previsti dalle norme sopra richiamate. ~~Tuttavia gli iscritti che risultino in possesso dei requisiti di anzianità contributiva e di età di cui al precedente art. 7, comma 2, entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre del medesimo anno; entro il secondo trimestre, dal 1°~~

gennaio dell'anno successivo; entro il terzo trimestre, dal 1° aprile dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, dal 1° luglio dell'anno successivo. Per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000, tali termini di accesso sono differiti di quattro mesi. In ordine ai citati criteri per l'attribuzione della decorrenza dei pensionamenti di anzianità, sono comunque fatti salvi gli effetti di eventuali diverse disposizioni legislative successive. Nel caso in cui gli aventi diritto presentino domanda di trattamento al Fondo dopo cinque anni dal raggiungimento dei requisiti di cui ai sopra richiamati articoli del presente comma, la pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e viene altresì liquidata una somma pari a cinque annualità della pensione maturata, con esclusione della rivalutazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento.		~~gennaio dell'anno successivo; entro il terzo trimestre, dal 1° aprile dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, dal 1° luglio dell'anno successivo. Per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000, tali termini di accesso sono differiti di quattro mesi. In ordine ai citati criteri per l'attribuzione della decorrenza dei pensionamenti di anzianità, sono comunque fatti salvi gli effetti di eventuali diverse disposizioni legislative successive.~~ Nel caso in cui gli aventi diritto presentino domanda di trattamento al Fondo dopo cinque anni dal raggiungimento dei requisiti di cui ai ~~sopra~~ richiamati articoli ~~del presente comma~~, la pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e viene altresì liquidata una somma pari a cinque annualità della pensione maturata, con esclusione della rivalutazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
comma 3 Il trattamento di pensione di invalidità assoluta e permanente decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ovvero, se posteriore, dal mese successivo a quello della cessazione del rapporto professionale con gli Istituti di cui al precedente art. 1.		**comma 3** Invariato.
comma 4 I trattamenti di pensione a favore dei superstiti decorrono dal mese successivo a quello del decesso dell'iscritto, sempreché gli aventi diritto presentino domanda all'Ente entro cinque anni dalla data del decesso. Trascorso tale termine, la pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; in tal caso il superstite ha diritto ad una somma pari a cinque annualità della pensione maturata dall'iscritto, con esclusione della rivalutazione di cui all'art. 5.		**comma 4** Invariato.
comma 5 Le prestazioni sono pagate direttamente agli aventi diritto o ai loro legali rappresentanti e l'importo annuo delle pensioni è corrisposto in ratei mensili anticipati e per dodici mensilità;		**comma 5** Le prestazioni sono pagate direttamente agli aventi diritto o ai loro legali rappresentanti e l'importo annuo delle pensioni è corrisposto in ratei mensili anticipati e per dodici mensilità;

in caso di decesso del pensionato, spetta al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli, la quota di pensione relativa all'intero mese in cui è avvenuto il decesso. In assenza dei soggetti sopra indicati il rateo è devoluto a favore degli eredi secondo le norme vigenti in materia di successione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, altresì, in caso di liquidazione di prestazioni a conguaglio a qualsiasi titolo maturate e non riscosse dall'iscritto.		in caso di decesso del pensionato, spetta al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli, la quota di pensione relativa all'intero mese in cui è avvenuto il decesso. In assenza dei soggetti sopra indicati il rateo è devoluto a favore degli eredi secondo le norme vigenti in materia di successione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, altresì, in caso di liquidazione di prestazioni a conguaglio a qualsiasi titolo maturate e non riscosse dall'iscritto **o dal pensionato**.
comma 6 Contro i provvedimenti assunti dall'Ente in materia di contributi e di prestazioni di cui al presente Regolamento è ammesso il ricorso nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 33 del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale in vigore dal 1° gennaio 1998.		**comma 6** Contro i provvedimenti assunti dall'Ente in materia di contributi e di prestazioni di cui al presente Regolamento è ammesso il ricorso nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 33 del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale ~~in vigore dal 1° gennaio 1998~~.
Art. 18 **comma 1** I contributi volontari versati a mente del Regolamento approvato con D.M. 24 giugno 1968 e non utilizzati per il pagamento dei contributi di riscatto ai sensi dell'art. 18 del Regolamento approvato con D.M. 15 ottobre 1976, vengono liquidati con le modalità previste per i trattamenti ordinari, di invalidità ed a superstiti; a tal fine si ricostruisce il compenso virtuale -dividendo il contributo versato in ciascun anno per l'aliquota contributiva in vigore all'epoca del versamento- e lo si computa ai fini del calcolo della retribuzione base media annua di cui all'art. 7, comma quattro, dopo averlo rivalutato a mente della lettera b) dello stesso art. 7, comma quattro.		**Art. 18** **comma 1** Invariato.
Art 19 **comma 1** In caso di cessazione dell'attività del Fondo a causa della soppressione della contribuzione previdenziale o della inadeguatezza di essa, accertata dal Comitato Direttivo dell'ENPAM in base alle risultanze dei bilanci tecnici di cui al		**Art 19** **comma 1** ~~In caso di cessazione dell'attività del Fondo a causa della soppressione della contribuzione previdenziale o della inadeguatezza di essa, accertata dal Comitato Direttivo dell'ENPAM in base alle risultanze dei bilanci tecnici di cui~~

precedente art. 2 comma 4, sentito il parere del Comitato Consultivo, i trattamenti di pensione in erogazione ed i trattamenti consistenti nella liquidazione di una indennità o di una pensione, per i quali e' già maturato il diritto, vengono assicurati dall'ENPAM a mezzo della riserva tecnica generale determinando il fabbisogno relativo a mezzo di apposito bilancio tecnico.		~~al precedente art. 2 comma 4, sentito il parere del Comitato Consultivo, i trattamenti di pensione in erogazione ed i trattamenti consistenti nella liquidazione di una indennità o di una pensione, per i quali e' già maturato il diritto, vengono assicurati dall'ENPAM a mezzo della riserva tecnica generale determinando il fabbisogno relativo a mezzo di apposito bilancio tecnico.~~ **Sulla base delle risultanze del bilancio tecnico di cui all'art. 2 comma 4 sono adottati i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine della Fondazione, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate e tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni.**
comma 2 L'eventuale eccedenza della riserva viene ripartita fra tutti gli iscritti al Fondo, con esclusione di quelli che fruiscono dei trattamenti di cui al precedente comma, in proporzione ai contributi per ognuno di essi versati. Ove si constati l'insufficienza della riserva tecnica generale alla copertura dei trattamenti di cui al primo comma, l'ammontare di questi viene ridotto proporzionalmente.		**comma 2** ~~L'eventuale eccedenza della riserva viene ripartita fra tutti gli iscritti al Fondo, con esclusione di quelli che fruiscono dei trattamenti di cui al precedente comma, in proporzione ai contributi per ognuno di essi versati. Ove si constati l'insufficienza della riserva tecnica generale alla copertura dei trattamenti di cui al primo comma, l'ammontare di questi viene ridotto proporzionalmente.~~ **Nell'eventualità di un temporaneo squilibrio tra le entrate e le uscite della gestione, i trattamenti vengono comunque assicurati dalla riserva tecnica generale della Fondazione**.
comma 3 Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme del Fondo di Previdenza Generale dell'E.N.P.A.M. in vigore dal 1° gennaio 1998, in quanto applicabili.		**comma 3** Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme del Fondo di Previdenza Generale dell'E.N.P.A.M. ~~in vigore dal 1° gennaio 1998~~, in quanto applicabili.
Art. 20 **comma 1** Il presente Regolamento entra in vigore alla data del 1 gennaio 1984. Le disposizioni di cui		**Art. 20** **comma 1** Il presente Regolamento entra in vigore alla data del 1 gennaio 1984. Le disposizioni di cui

alla Delibera del Comitato Direttivo dell'ENPAM n° 84/A del 14 novembre 1997 entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1998, e sono applicate a tutti i trattamenti pensionistici aventi decorrenza dalla medesima data, salvo quanto diversamente disposto dai singoli articoli. Le disposizioni di cui alla Delibera del Comitato Direttivo dell'E.N.P.A.M. n° 69/A del 19 giugno 1998 e 101/A del 26 novembre 1999 entrano in vigore dal 1° gennaio 1999, salvo quanto diversamente disposto dai singoli articoli.		alla Delibera del Comitato Direttivo dell'ENPAM n° 84/A del 14 novembre 1997 entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1998, e sono applicate a tutti i trattamenti pensionistici aventi decorrenza dalla medesima data, salvo quanto diversamente disposto dai singoli articoli. Le disposizioni di cui alla Delibera del Comitato Direttivo dell'E.N.P.A.M. n° 69/A del 19 giugno 1998 e 101/A del 26 novembre 1999 entrano in vigore dal 1° gennaio 1999, salvo quanto diversamente disposto dai singoli articoli. **Le disposizioni di cui alla Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'E.N.P.A.M. n°. X del 16 marzo 2012 entrano in vigore dal 1° gennaio 2013.**

TABELLA A

Tabella delle aliquote contributive in relazione all'epoca cui si riferiscono i contributi

PERIODO	ALIQUOTA CONTRIBUTIVA PER I MEDICI DELLE BRANCHE A VISITA (D.P.R. 119/1998)	ALIQUOTA CONTRIBUTIVA PER I MEDICI DELLE BRANCHE A PRESTAZIONE (D.P.R. 120/1998)
Dall'1.1.1965 al 31.12.1972	6%	6%
Dall'1.1.1973 al 31.03.1988	12%	12%
Dall'1.4.1988	22%	12%

SOCIETA' DI CAPITALI	
PERIODO	ALIQUOTA CONTRIBUTIVA EX ART. 1, COMMA 39 LEGGE 243/2004
Dal 6.10.2004	2%

TABELLA A/1

Tabella relativa all'età anagrafica richiesta per accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia.

PERIODO	ETA'
Fino al 31.12.2012	65 anni
Dall'1.1.2013 – al 31.12.2013	65 anni + 6 mesi
Dall'1.1.2014 – al 31.12.2014	66 anni
Dall'1.1.2015 – al 31.12.2015	66 anni + 6 mesi
Dall'1.1.2016 – al 31.12.2016	67 anni
Dall'1.1.2017 – al 31.12.2017	67 anni + 6 mesi
Dall'1.1.2018	68 anni

TABELLA A/2

Tabella relativa all'età anagrafica richiesta per accedere al trattamento pensionistico anticipato.

PERIODO	ETA'
Fino al 31.12.2012	58 anni
Dall'1.1.2013 – al 31.12.2013	59 anni + 6 mesi
Dall'1.1.2014 – al 31.12.2014	60 anni
Dall'1.1.2015 – al 31.12.2015	60 anni + 6 mesi
Dall'1.1.2016 – al 31.12.2016	61 anni
Dall'1.1.2017 – al 31.12.2017	61 anni + 6 mesi
Dall'1.1.2018	62 anni

TABELLA A/3

Tabella delle aliquote di rendimento pro-tempore vigenti relative ai periodi contributivi effettivi, riscattati e ricongiunti

PERIODO	ALIQUOTA RENDIMENTO PER I MEDICI DELLE BRANCHE A VISITA (D.P.R. 119/1998)	ALIQUOTA RENDIMENTO PER I MEDICI DELLE BRANCHE A PRESTAZIONE (D.P.R. 120/1998)
Fino al 31.03.1988	**1,225%**	**1,225%**
dall'1.4.1988 al 31.12.2012	**2,25%**	**1,225%**

TABELLA B

coefficienti di adeguamento della pensione annua all'aspettativa di vita
applicabili dal 1° gennaio 1998 al 31.12.2012

Mesi	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Anni												
55	**-25,31%**	**-25,18%**	**-25,05%**	**-24,92%**	**-24,79%**	**-24,66%**	**-24,53%**	**-24,40%**	**-24,36%**	**-24,13%**	**-24,00%**	**-23,87%**
56	**-23,73%**	**-23,56%**	**-23,39%**	**-23,22%**	**-23,05%**	**-22,88%**	**-22,71%**	**-22,54%**	**-22,36%**	**-22,19%**	**-22,19%**	**-21,84%**
57	**-21,66%**	**-21,48%**	**-21,30%**	**-21,12%**	**-20,94%**	**-20,76%**	**-20,58%**	**-20,39%**	**-20,21%**	**-20,02%**	**-19,84%**	**-19,65%**
58	**-19,46%**	**-19,28%**	**-19,09%**	**-18,90%**	**-18,71%**	**-18,51%**	**-18,32%**	**-18,13%**	**-17,93%**	**-17,74%**	**-17,54%**	**-17,34%**
59	**-17,14%**	**-16,94%**	**-16,74%**	**-16,54%**	**-16,34%**	**-16,14%**	**-15,93%**	**-15,73%**	**-15,52%**	**-15,31%**	**-15,11%**	**-14,90%**
60	**-14,69%**	**-14,47%**	**-14,26%**	**-14,05%**	**-13,84%**	**-13.62%**	**-13,40%**	**-13,19%**	**-12,97%**	**-12,75%**	**-12,53%**	**-12,31%**
61	**-12,08%**	**-11,86%**	**-11,64%**	**-11,41%**	**-11,18%**	**-10,96%**	**-10,73%**	**-10,50%**	**-10,27%**	**-10,03%**	**-9,80%**	**-9,56%**
62	**-9,33%**	**-9,09%**	**-8,85%**	**-8,61%**	**-8,37%**	**-8,13%**	**-7,89%**	**-7,64%**	**-7,40%**	**-7,15%**	**-6,90%**	**-6,65%**
63	**-6,40%**	**-6,15%**	**-5,90%**	**-5,64%**	**-5,39%**	**-5,13%**	**-4,87%**	**-4,62%**	**-4,35%**	**-4,09%**	**-3,83%**	**-3,56%**
64	**-3,30%**	**-3,03%**	**-2,76%**	**-2,49%**	**-2,22%**	**-1,95%**	**-1,68%**	**-1,40%**	**-1,12%**	**-0,85%**	**-0,56%**	**-0,28%**
65	**0,00%**											

TABELLA B/1

Coefficienti di adeguamento della pensione annua all'aspettativa di vita
applicabili nell'anno 2013
età minima vecchiaia = 65 anni e 6 mesi

	MESI											
	0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
ANNI												
55	-29,83%	-29,66%	-29,49%	-29,32%	-29,15%	-28,98%	-28,81%	-28,63%	-28,45%	-28,28%	-28,10%	-27,92%
56	-27,74%	-27,56%	-27,38%	-27,21%	-27,03%	-26,85%	-26,67%	-26,48%	-26,29%	-26,11%	-25,92%	-25,73%
57	-25,54%	-25,35%	-25,16%	-24,98%	-24,79%	-24,60%	-24,41%	-24,21%	-24,01%	-23,81%	-23,61%	-23,41%
58	-23,21%	-23,01%	-22,81%	-22,61%	-22,41%	-22,21%	-22,01%	-21,80%	-21,59%	-21,37%	-21,16%	-20,95%
59	-20,74%	-20,52%	-20,31%	-20,10%	-19,89%	-19,67%	-19,46%	-19,24%	-19,01%	-18,79%	-18,56%	-18,34%
60	-18,11%	-17,89%	-17,66%	-17,44%	-17,21%	-16,99%	-16,76%	-16,52%	-16,28%	-16,04%	-15,80%	-15,56%
61	-15,33%	-15,09%	-14,85%	-14,61%	-14,37%	-14,13%	-13,89%	-13,64%	-13,38%	-13,13%	-12,87%	-12,62%
62	-12,37%	-12,11%	-11,86%	-11,60%	-11,35%	-11,09%	-10,84%	-10,57%	-10,30%	-10,03%	-9,76%	-9,49%
63	-9,23%	-8,96%	-8,69%	-8,42%	-8,15%	-7,88%	-7,61%	-7,33%	-7,05%	-6,77%	-6,49%	-6,21%
64	-5,93%	-5,64%	-5,36%	-5,08%	-4,80%	-4,52%	-4,24%	-3,89%	-3,53%	-3,18%	-2,83%	-2,47%
65	-2,12%	-1,77%	-1,41%	-1,06%	-0,71%	-0,35%						

Coefficienti di adeguamento della pensione annua all'aspettativa di vita

applicabili nell'anno 2014

età minima vecchiaia = 66 anni

	MESI											
	0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
ANNI												
55	-31,21%	-31,04%	-30,87%	-30,70%	-30,53%	-30,36%	-30,19%	-30,01%	-29,84%	-29,67%	-29,50%	-29,33%
56	-29,16%	-28,98%	-28,80%	-28,62%	-28,44%	-28,26%	-28,08%	-27,89%	-27,71%	-27,53%	-27,35%	-27,17%
57	-26,99%	-26,80%	-26,61%	-26,42%	-26,23%	-26,04%	-25,85%	-25,65%	-25,46%	-25,27%	-25,08%	-24,89%
58	-24,70%	-24,50%	-24,29%	-24,09%	-23,89%	-23,68%	-23,48%	-23,28%	-23,07%	-22,87%	-22,67%	-22,46%
59	-22,26%	-22,04%	-21,83%	-21,61%	-21,39%	-21,18%	-20,96%	-20,74%	-20,53%	-20,31%	-20,09%	-19,88%
60	-19,66%	-19,43%	-19,20%	-18,97%	-18,74%	-18,51%	-18,28%	-18,05%	-17,82%	-17,59%	-17,36%	-17,13%
61	-16,90%	-16,66%	-16,41%	-16,17%	-15,92%	-15,68%	-15,43%	-15,19%	-14,94%	-14,70%	-14,45%	-14,21%
62	-13,96%	-13,70%	-13,44%	-13,18%	-12,91%	-12,65%	-12,39%	-12,13%	-11,87%	-11,61%	-11,34%	-11,08%
63	-10,82%	-10,54%	-10,26%	-9,98%	-9,70%	-9,42%	-9,14%	-8,85%	-8,57%	-8,29%	-8,01%	-7,73%
64	-7,45%	-7,15%	-6,85%	-6,55%	-6,25%	-5,95%	-5,65%	-5,36%	-5,06%	-4,76%	-4,46%	-4,16%
65	-3,86%	-3,54%	-3,22%	-2,90%	-2,57%	-2,25%	-1,93%	-1,61%	-1,29%	-0,97%	-0,64%	-0,32%

Coefficienti di adeguamento della pensione annua all'aspettativa di vita

applicabili nell'anno 2015

età minima vecchiaia = 66 anni e 6 mesi

	MESI											
	0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
ANNI												
55	-32,58%	-32,42%	-32,26%	-32,10%	-31,93%	-31,77%	-31,61%	-31,44%	-31,27%	-31,10%	-30,92%	-30,75%
56	-30,58%	-30,41%	-30,24%	-30,07%	-29,89%	-29,72%	-29,55%	-29,37%	-29,19%	-29,01%	-28,82%	-28,64%
57	-28,46%	-28,28%	-28,10%	-27,92%	-27,73%	-27,55%	-27,37%	-27,18%	-26,99%	-26,80%	-26,60%	-26,41%
58	-26,22%	-26,03%	-25,84%	-25,65%	-25,45%	-25,26%	-25,07%	-24,87%	-24,66%	-24,46%	-24,25%	-24,05%
59	-23,85%	-23,64%	-23,44%	-23,23%	-23,03%	-22,82%	-22,62%	-22,40%	-22,19%	-21,97%	-21,75%	-21,54%
60	-21,32%	-21,10%	-20,89%	-20,67%	-20,45%	-20,24%	-20,02%	-19,79%	-19,56%	-19,33%	-19,10%	-18,87%
61	-18,64%	-18,40%	-18,17%	-17,94%	-17,71%	-17,48%	-17,25%	-17,01%	-16,76%	-16,52%	-16,27%	-16,03%
62	-15,78%	-15,54%	-15,29%	-15,05%	-14,80%	-14,56%	-14,31%	-14,05%	-13,79%	-13,53%	-13,27%	-13,01%
63	-12,75%	-12,48%	-12,22%	-11,96%	-11,70%	-11,44%	-11,18%	-10,90%	-10,63%	-10,35%	-10,07%	-9,80%
64	-9,52%	-9,24%	-8,97%	-8,69%	-8,41%	-8,14%	-7,86%	-7,57%	-7,28%	-6,99%	-6,70%	-6,41%
65	-6,13%	-5,84%	-5,55%	-5,26%	-4,97%	-4,68%	-4,39%	-4,02%	-3,66%	-3,29%	-2,93%	-2,56%
66	-2,20%	-1,83%	-1,46%	-1,10%	-0,73%	-0,37%						

Coefficienti di adeguamento della pensione annua all'aspettativa di vita
applicabili nell'anno 2016
età minima vecchiaia = 67 anni

	MESI											
	0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
ANNI												
55	-33,96%	-33,80%	-33,63%	-33,47%	-33,31%	-33,14%	-32,98%	-32,82%	-32,65%	-32,49%	-32,33%	-32,16%
56	-32,00%	-31,83%	-31,65%	-31,48%	-31,31%	-31,13%	-30,96%	-30,79%	-30,61%	-30,44%	-30,27%	-30,09%
57	-29,92%	-29,74%	-29,55%	-29,37%	-29,18%	-29,00%	-28,82%	-28,63%	-28,45%	-28,26%	-28,08%	-27,89%
58	-27,71%	-27,52%	-27,32%	-27,13%	-26,93%	-26,74%	-26,54%	-26,35%	-26,15%	-25,96%	-25,76%	-25,57%
59	-25,37%	-25,16%	-24,96%	-24,75%	-24,54%	-24,33%	-24,13%	-23,92%	-23,71%	-23,50%	-23,30%	-23,09%
60	-22,88%	-22,66%	-22,44%	-22,22%	-22,00%	-21,78%	-21,56%	-21,33%	-21,11%	-20,89%	-20,67%	-20,45%
61	-20,23%	-19,99%	-19,76%	-19,52%	-19,29%	-19,05%	-18,82%	-18,58%	-18,34%	-18,11%	-17,87%	-17,64%
62	-17,40%	-17,15%	-16,90%	-16,65%	-16,40%	-16,15%	-15,90%	-15,64%	-15,39%	-15,14%	-14,89%	-14,64%
63	-14,39%	-14,12%	-13,85%	-13,58%	-13,31%	-13,04%	-12,78%	-12,51%	-12,24%	-11,97%	-11,70%	-11,43%
64	-11,16%	-10,87%	-10,59%	-10,30%	-10,01%	-9,72%	-9,44%	-9,15%	-8,86%	-8,57%	-8,29%	-8,00%
65	-7,71%	-7,40%	-7,09%	-6,78%	-6,47%	-6,16%	-5,85%	-5,55%	-5,24%	-4,93%	-4,62%	-4,31%
66	-4,00%	-3,67%	-3,33%	-3,00%	-2,67%	-2,33%	-2,00%	-1,67%	-1,33%	-1,00%	-0,67%	-0,33%

Coefficienti di adeguamento della pensione annua all'aspettativa di vita

applicabili nell'anno 2017

età minima vecchiaia = 67 anni e 6 mesi

	MESI											
	0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
ANNI												
55	-35,32%	-35,16%	-35,00%	-34,85%	-34,69%	-34,54%	-34,38%	-34,22%	-34,05%	-33,89%	-33,72%	-33,56%
56	-33,40%	-33,23%	-33,07%	-32,90%	-32,74%	-32,57%	-32,41%	-32,24%	-32,06%	-31,89%	-31,71%	-31,54%
57	-31,37%	-31,19%	-31,02%	-30,84%	-30,67%	-30,49%	-30,32%	-30,14%	-29,95%	-29,77%	-29,58%	-29,40%
58	-29,22%	-29,03%	-28,85%	-28,66%	-28,48%	-28,29%	-28,11%	-27,91%	-27,72%	-27,52%	-27,33%	-27,13%
59	-26,94%	-26,74%	-26,54%	-26,35%	-26,15%	-25,96%	-25,76%	-25,55%	-25,34%	-25,14%	-24,93%	-24,72%
60	-24,51%	-24,30%	-24,09%	-23,89%	-23,68%	-23,47%	-23,26%	-23,04%	-22,82%	-22,60%	-22,37%	-22,15%
61	-21,93%	-21,71%	-21,49%	-21,27%	-21,04%	-20,82%	-20,60%	-20,36%	-20,13%	-19,89%	-19,66%	-19,42%
62	-19,19%	-18,95%	-18,71%	-18,48%	-18,24%	-18,01%	-17,77%	-17,52%	-17,27%	-17,02%	-16,76%	-16,51%
63	-16,26%	-16,01%	-15,76%	-15,51%	-15,25%	-15,00%	-14,75%	-14,48%	-14,22%	-13,95%	-13,68%	-13,41%
64	-13,15%	-12,88%	-12,61%	-12,34%	-12,08%	-11,81%	-11,54%	-11,26%	-10,97%	-10,69%	-10,40%	-10,12%
65	-9,84%	-9,55%	-9,27%	-8,98%	-8,70%	-8,41%	-8,13%	-7,83%	-7,53%	-7,24%	-6,94%	-6,64%
66	-6,34%	-6,04%	-5,74%	-5,45%	-5,15%	-4,85%	-4,55%	-4,17%	-3,79%	-3,41%	-3,03%	-2,65%
67	-2,28%	-1,90%	-1,52%	-1,14%	-0,76%	-0,38%						

Coefficienti di adeguamento della pensione annua all'aspettativa di vita

applicabili dal 1° gennaio 2018

età minima vecchiaia = 68 anni

	MESI											
	0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
ANNI												
55	-36,70%	-36,54%	-36,39%	-36,23%	-36,07%	-35,92%	-35,76%	-35,60%	-35,45%	-35,29%	-35,13%	-34,98%
56	-34,82%	-34,65%	-34,49%	-34,32%	-34,15%	-33,99%	-33,82%	-33,65%	-33,49%	-33,32%	-33,15%	-32,99%
57	-32,82%	-32,64%	-32,47%	-32,29%	-32,12%	-31,94%	-31,77%	-31,59%	-31,41%	-31,24%	-31,06%	-30,89%
58	-30,71%	-30,52%	-30,34%	-30,15%	-29,96%	-29,78%	-29,59%	-29,40%	-29,22%	-29,03%	-28,84%	-28,66%
59	-28,47%	-28,27%	-28,07%	-27,87%	-27,67%	-27,47%	-27,28%	-27,08%	-26,88%	-26,68%	-26,48%	-26,28%
60	-26,08%	-25,87%	-25,66%	-25,45%	-25,23%	-25,02%	-24,81%	-24,60%	-24,39%	-24,18%	-23,96%	-23,75%
61	-23,54%	-23,31%	-23,09%	-22,86%	-22,64%	-22,41%	-22,19%	-21,96%	-21,73%	-21,51%	-21,28%	-21,06%
62	-20,83%	-20,59%	-20,35%	-20,11%	-19,87%	-19,63%	-19,39%	-19,14%	-18,90%	-18,66%	-18,42%	-18,18%
63	-17,94%	-17,68%	-17,42%	-17,17%	-16,91%	-16,65%	-16,39%	-16,13%	-15,87%	-15,62%	-15,36%	-15,10%
64	-14,84%	-14,57%	-14,29%	-14,02%	-13,74%	-13,47%	-13,19%	-12,92%	-12,64%	-12,37%	-12,09%	-11,82%
65	-11,54%	-11,24%	-10,95%	-10,65%	-10,35%	-10,06%	-9,76%	-9,46%	-9,17%	-8,87%	-8,57%	-8,28%
66	-7,98%	-7,66%	-7,34%	-7,02%	-6,70%	-6,38%	-6,06%	-5,75%	-5,43%	-5,11%	-4,79%	-4,47%
67	-4,15%	-3,80%	-3,46%	-3,11%	-2,77%	-2,42%	-2,08%	-1,73%	-1,38%	-1,04%	-0,69%	-0,35%

TABELLA B/2

coefficienti di aumento della pensione annua
applicabili dal 1° gennaio 1998 al 31.07.2006

Mesi	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Anni												
65	**0,00%**	**0,28%**	**0,57%**	**0,85%**	**1,14%**	**1,43%**	**1,72%**	**2,01%**	**2,31%**	**2,60%**	**2,90%**	**3,20%**
66	**3,50%**	**3,80%**	**4,10%**	**4,41%**	**4,71%**	**5,02%**	**5,33%**	**5,64%**	**5,95%**	**6,27%**	**6,58%**	**6,90%**
67	**7,22%**	**7,54%**	**7,87%**	**8,19%**	**8,52%**	**8,85%**	**9,18%**	**9,52%**	**9,85%**	**10,19%**	**10,53%**	**10,87%**
68	**11,21%**	**11,56%**	**11,91%**	**12,26%**	**12,61%**	**12,96%**	**13,32%**	**13,68%**	**14,04%**	**14,40%**	**14,76%**	**15,13%**
69	**15,50%**	**15,87%**	**16,25%**	**16,62%**	**17,00%**	**17,38%**	**17,76%**	**18,15%**	**18,54%**	**18,93%**	**19,32%**	**19,72%**
70	**20,12%**											

TABELLA E

Tabella dei coefficiente di trasformazione

Età	Coefficiente
57	4,4190
58	4,5380
59	4,6640
60	4,7980
61	4,9400
62	5,0930
63	5,2570
64	5,4320
65	5,6200
66	5,8220
67	6,0390
68	6,2730
69	6,5250
70	6,7980
71	7,0950
72	7,4170
73	7,7670
74	8,1470
75	8,5610
76	9,0120
77	9,5020
78	10,0420
79	10,6310
80	11,2780